

RELAZIONE TECNICA
relativa alla deliberazione 18 gennaio 2007, n. 11/07

“Obblighi di separazione amministrativa e contabile (*unbundling*) per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas

Sommario

1	Premessa e sintesi dei contenuti del provvedimento.....	2
2	Il quadro normativo.....	4
3	Finalità della separazione amministrativa e della separazione contabile e graduazione delle esigenze di regolazione	8
4	Modalità applicative della separazione amministrativa e della separazione contabile: dal modello delle deliberazioni n. 310/01 e n. 311/01 al Testo integrato di unbundling.....	10
5	Separazione funzionale e gestore indipendente delle infrastrutture essenziali per la liberalizzazione	12
6	Indipendenza e terzietà nella gestione di dati e informazioni rilevanti	15
7	Limitazioni transitorie degli obblighi di separazione funzionale	16
8	La separazione contabile e la separazione contabile semplificata	17
	ALLEGATO 1	21

1 Premessa e sintesi dei contenuti del provvedimento

- 1.1 Il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica si inserisce nel procedimento avviato con deliberazione 27 giugno 2005, n. 127/05, e fa seguito al documento per la consultazione Atto n. 8/06 del 16 marzo 2006 (per una sintesi dei più rilevanti temi della consultazione si veda anche l'Allegato1 alla presente relazione tecnica).
- 1.2 Il provvedimento prevede l'approvazione del "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (*unbundling*) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione" (di seguito: Testo integrato di *unbundling*).
- 1.3 Il Testo integrato di *unbundling*, è organizzato in sei parti:
- la Parte I, relativa alle definizioni rilevanti per il provvedimento;
 - la Parte II, ove vengono esplicitate le finalità del provvedimento e l'ambito di applicazione del medesimo;
 - la Parte III, destinata a delimitare il perimetro di attività e comparti rilevanti ai fini delle disposizioni di separazione amministrativa (funzionale) e contabile;
 - la Parte IV, introduce le disposizioni in materia di separazione amministrativa - funzionale;
 - la Parte V, riguarda le disposizioni in materia di separazione contabile per la generalità delle imprese rientranti nell'ambito del provvedimento;
 - la Parte VI, prevede semplificazioni sulle modalità di applicazione delle disposizioni in materia di separazione contabile per le imprese di minore dimensione, nonché disposizioni specifiche per gli operatori nella distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale tramite reti canalizzate.
- 1.4 Il Testo integrato di *unbundling* fa confluire in un unico provvedimento le disposizioni in materia di separazione amministrativa e contabile attualmente contenute nelle deliberazioni dell'Autorità n. 310/01 e n. 311/01. Per tale ragione, e considerata la portata delle innovazioni apportate alla disciplina vigente e meglio descritte nel seguito della presente relazione tecnica, il provvedimento di approvazione del Testo integrato di *unbundling* prevede alcuni meccanismi di gradualità per la transizione al nuovo quadro normativo. In particolare,

ferma restando l'entrata in vigore immediata dei principi fondanti del provvedimento, si prevede:

- la possibilità di richiedere il differimento delle disposizioni in materia di separazione contabile al primo esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2007;
- un adeguato lasso temporale (circa un anno) per l'attuazione delle disposizioni in materia di separazione funzionale che in taluni casi potrebbero richiedere adeguamenti delle strutture organizzative e di *governance* delle imprese;
- il rinvio ad un successivo provvedimento per la definizione di linee guida in materia di predisposizione del programma di adempimenti previsto nell'ambito della separazione amministrativa-funzionale;
- limitazioni transitorie all'applicazione degli obblighi in materia di separazione funzionale delle attività di misura e di distribuzione nei due settori che dovrà essere realizzata a partire dal 1 gennaio 2010 nel settore dell'energia elettrica e dal 1 gennaio 2012 nel settore del gas.

1.5 Occorre fin da ora evidenziare che, sul versante della separazione amministrativa, come proposto già in sede di consultazione, il provvedimento sposa l'impostazione delle direttive europee 2003/54/CE e 2003/55/CE, di una *separazione funzionale* che va ad incidere sulla "*corporate governance*" con l'obiettivo di garantire l'indipendenza e la terzietà nella gestione delle sole attività essenziali per la liberalizzazione nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, con particolare riferimento agli interessi degli esercenti che operano contemporaneamente in attività liberalizzate. Nel contempo il provvedimento opera una importante semplificazione delle disposizioni in materia di separazione contabile delle attività dei due settori, prevedendo anche il ricorso alle informazioni derivanti dalla cosiddetta contabilità analitica o industriale.

1.6 Va fin da subito sottolineato come la semplificazione introdotta nella separazione contabile sia strettamente collegata alle previsioni in merito alla separazione funzionale. Infatti le fonti contabili di tipo analitico/industriale potrebbero non offrire lo stesso grado di attendibilità della contabilità generale, che alimenta il bilancio di esercizio, ma si è ritenuto che la presenza di un soggetto funzionalmente separato, fortemente orientato a evitare sussidi incrociati tra le attività (i.e. il gestore indipendente) e indipendente dagli interessi aggregati dell'impresa verticalmente integrata, sia in grado di garantire un sufficiente livello di affidabilità dei conti annuali separati, specie con riferimento a quelli di attività sottoposte anche a regolazione tariffaria. Infatti appare qui opportuno ricordare come la contabilità,

sebbene in versione separata per attività, operi esclusivamente come sistema di registrazione dei risultati delle transazioni e più in generale dei fatti economici e patrimoniali e non sia, quindi, di per sè in grado di evitare sussidi incrociati tra attività.

- 1.7 Quanto appena descritto rende evidente la stretta correlazione e complementarietà delle disposizioni in materia di separazione amministrativa e contabile introdotte con il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica. Per tale ragione lo stesso provvedimento prevede che in caso di inefficacia anche parziale del Testo integrato di unbundling, risultino applicabili integralmente (sia per quanto riguarda la separazione amministrativa che per quanto riguarda la separazione contabile) le disposizioni di cui alle deliberazioni n. 310/01 e n. 311/01.
- 1.8 Allo stesso tempo, data la crescente rilevanza della corretta e effettiva applicazione della disciplina in materia di unbundling in un mercato ormai alla vigilia della completa liberalizzazione, il provvedimento oggetto della relazione tecnica dispone l'avvio di un programma di ispezioni e verifiche, da svolgersi nel quadriennio 2008-2011, con particolare riferimento (ma non esclusivo) alle disposizioni che vanno ad incidere sull'effettiva indipendenza e terzietà nella gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo della concorrenza e delle informazioni commercialmente sensibili, in primo luogo le informazioni di misura.
- 1.9 In merito alle attività di misura dell'energia elettrica e del gas naturale, peraltro, il provvedimento contiene disposizioni specifiche e focalizzate sulle operazioni connesse alla rilevazione e registrazione dei dati. Tali operazioni, nella prospettiva di una loro liberalizzazione, è previsto vengano gestite da una struttura organizzativa dedicata e sottoposte alla vigilanza di un garante per la corretta gestione delle informazioni.
- 1.10 Occorre infine segnalare che il provvedimento prevede di conferire mandato alla Direzione tariffe per la definizione (anche a seguito di un apposito gruppo di lavoro con gli operatori interessati) di istruzioni applicative delle norme in materia di separazione contabile e per la successiva pubblicazione degli schemi di contabilità separata, anche in vista della loro raccolta in modalità telematica.

2 Il quadro normativo

- 2.1 Il contesto normativo di riferimento in cui si colloca il provvedimento di separazione contabile e amministrativa per le imprese operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas

è rappresentato sia da fonti nazionali che comunitarie ed in particolare: la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) e le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE.

- 2.2 Ai sensi dell'articolo 2, comma 2.12, lett. f) della legge n. 481/95, l'Autorità *“emana le direttive per le separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione ed imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza (.....)”*.
- 2.3 Con le deliberazioni n. 310/01 e n. 311/01, l'Autorità ha dato una prima attuazione alla *“separazione amministrativa”* per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica e del gas, prescrivendo che le attività siano gestite come se le stesse fossero imprese separate. In materia di separazione contabile, le citate deliberazioni prescrivono l'adozione di sistemi di contabilità generale atti a rilevare la destinazione per attività dei fatti amministrativi: in pratica prescrivono l'adozione di *“tante contabilità generali quante sono le attività separate amministrativamente”*.
- 2.4 Gli obiettivi perseguiti con le deliberazioni n. 310 e n. 311 si inseriscono nel quadro degli obiettivi più generali delineati dalla legge n. 481, ovvero: *“promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità (...), adeguati livelli di qualità nei servizi (....) in condizioni di economicità e redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale (....)”*. Il raggiungimento di tali obiettivi legittima l'Autorità ad intervenire, tra l'altro, con *“direttive per la separazione amministrativa e contabile”*.
- 2.5 In sede di consultazione sono state espresse perplessità circa l'effettivo potere dell'Autorità a stabilire norme di separazione funzionale sulla base della legge n. 481/95, in quanto questa farebbe riferimento esclusivamente alla separazione contabile ed amministrativa cui la separazione funzionale non potrebbe essere ricondotta.
- 2.6 La legge n. 481 non fornisce tuttavia elementi utili all'individuazione del concetto di *“separazione amministrativa e contabile”*, lasciando il soggetto abilitato ad *“emanare direttive”*, l'Autorità, sostanzialmente libero di scegliere la forma e i tempi dell'intervento, con l'unico limite dell'adeguatezza rispetto all'obiettivo fissato dalla legge. Mentre i contenuti della *“separazione contabile”* sono, anche in assenza di indicazioni normative, facilmente rappresentabili, il concetto di *“separazione amministrativa”* è invece comprensivo di articolazioni molteplici e non predefinite.
- 2.7 Le analisi condotte dall'Autorità sull'applicazione delle deliberazioni n. 310/01 e n. 311/01 hanno evidenziato la necessità di apportare modifiche ed integrazioni alla separazione

amministrativa e contabile così come delineata nelle stesse, in linea con l'evoluzione del processo di liberalizzazione dei due mercati. Tale necessità è emersa tra l'altro anche dalle istruttorie conoscitive congiunte dell'Autorità e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sullo stato della liberalizzazione del settore del gas e dell'energia elettrica, che hanno rilevato come entrambi i mercati in Italia siano caratterizzati da insufficienti livelli di concorrenza.

- 2.8 Con le direttive comunitarie del 2003 (2003/54/CE e 2003/55/CE), è stata introdotta sia nel settore dell'elettricità che in quello del gas, la nozione di "*autonomia e indipendenza del potere decisionale*" (cd. "separazione funzionale").
- 2.9 Il modello di separazione ("funzionale") delineato dalle direttive comunitarie non è altro che una specificazione del concetto di "*separazione amministrativa*" di cui alla legge n. 481, posto che una effettiva separazione nella gestione delle attività imprenditoriali può essere assicurata soltanto se il potere decisionale fa capo ad organi che operano in condizioni di effettiva autonomia e senza conflitti o condivisioni di interessi. A conferma di ciò, si osserva che lo scopo del modello comunitario di separazione (con cui peraltro vengono imposti "criteri minimi") corrisponde alla finalità *lato sensu* proconcorrenziale sottesa al potere di "*emanare direttive per la separazione amministrativa*" di cui alla legge n. 481. La logica è dunque la stessa.
- 2.10 L'articolo 30 della direttiva 2003/54/CE e l'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2003/55/CE obbligano gli Stati membri a mettere "*in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative*" di attuazione entro il 1° luglio 2004. Ad oggi non sono intervenuti atti normativi di recepimento delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE da parte dello Stato italiano.
- 2.11 Tuttavia, secondo una giurisprudenza comunitaria consolidata, "*l'obbligo degli Stati membri, derivante da una direttiva, di conseguire il risultato da questa contemplato, come pure l'obbligo loro imposto dall'art. 5 del Trattato di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l'adempimento di tale obbligo, valgono per tutti gli organi degli Stati membri*" (per tutte, sentenza 10 aprile 1984, Von Colson e Kamann, C-14/83). Inoltre, "*nell'applicare il diritto nazionale, a prescindere dal fatto che si tratti di norme precedenti o successive alla direttiva, il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato perseguito da quest'ultima ...*" (per tutte, sentenza 13 novembre 1990, Marleasing SA, C-106/89).

- 2.12 Nell'ottica di garantire dunque un effetto utile alle direttive comunitarie, anche in assenza di recepimento da parte del legislatore nazionale, la giurisprudenza della Corte di Giustizia legittima l'intervento degli altri organi degli Stati membri, cui incombe il dovere, sancito dall'articolo 10 (ex-articolo 5) del Trattato che istituisce la Comunità Europea, di cooperare con lo Stato per la corretta attuazione degli obblighi comunitari. Questo significa che, nella materia di sua competenza e sulla base della missione istituzionale ad essa attribuita dalla legge istitutiva, l'Autorità ha il potere-dovere di adottare i provvedimenti necessari a conseguire il risultato previsto dalle direttive.
- 2.13 Compete dunque alla Autorità, sulla base della norma abilitativa di cui alla legge n. 481 e del dovere di cooperazione sancito dall'articolo 10 del Trattato, emanare "*direttive per la separazione contabile e amministrativa*", in modo conforme a quanto previsto dalla disciplina comunitaria e quindi garantendo l'autonomia e l'indipendenza del potere decisionale nelle imprese verticalmente integrate.
- 2.14 Il Testo Integrato di unbundling oggetto della presente relazione tecnica, è in linea con gli obblighi minimali posti dalla direttiva CE/54/2003, per quanto riguarda il settore elettrico. In relazione a questa parte del Testo Integrato, l'analisi giuridica delle singole disposizioni, non presenta problemi di compatibilità con il diritto nazionale preesistente (legge n. 481/95) ed è in linea con quanto disposto dal diritto comunitario successivo (direttiva del 2003).
- 2.15 Per quanto riguarda il settore del gas, invece, le disposizioni della deliberazione n. 11/07 si discostano dalle prescrizioni minimali della direttiva CE/55/2003, la quale impone l'obbligo di separazione nelle imprese verticalmente integrate, solo tra trasporto e distribuzione, da un lato, e produzione e fornitura, dall'altro. La logica delle direttive del 2003 in materia di unbundling è appunto quella di evitare che imprese verticalmente integrate realizzino commistioni e sussidi incrociati escludendo l'incentivo a favorire l'attività liberalizzata a monte o a valle della filiera.
- 2.16 La direttiva CE/55/2003 non impone lo stesso obbligo di separazione (o almeno non negli stessi termini) alle società che gestiscono, nella filiera del gas, lo stoccaggio e il GNL.
- 2.17 La ragione che ha indotto il legislatore comunitario a disciplinare in maniera parzialmente difforme stoccaggio e GNL rispetto alle altre due attività di trasporto e distribuzione, va cercata nella diversa configurazione e allocazione degli impianti di stoccaggio e di rigassificazione nei vari paesi comunitari. Mentre le reti di trasporto e distribuzione (per le quali soltanto vige l'obbligo di separazione cd. funzionale ai sensi della direttiva CE/55/2003) costituiscono in tutto il territorio comunitario un vero e proprio monopolio

naturale, lo stoccaggio e la rigassificazione sono attività sicuramente necessarie al corretto funzionamento della filiera, ma non sono monopoli naturali in senso stretto, in tutti i Paesi dell'Unione Europea. Si tratta cioè di infrastrutture che, sebbene effettuino un'attività a carattere pubblicistico, tuttavia sono potenzialmente riproducibili ed esistono in più di una unità o sono gestiti da più soggetti, in diversi Paesi europei.

- 2.18 In Italia, invece, allo stato, solo due società gestiscono gli impianti di stoccaggio esistenti (Stogit, con otto impianti e Edison Stocaggi, con due impianti), mentre una sola società, GNL Italia Spa gestisce il solo terminale di rigassificazione esistente a Panigaglia (La Spezia). Per quanto riguarda il territorio italiano, dunque, e similmente a quanto accade per le reti di trasporto e distribuzione, lo stoccaggio e la rigassificazione costituiscono di fatto veri e propri monopoli naturali o quasi-monopoli.
- 2.19 L'obiettivo delle norme comunitarie in materia di separazione cd. funzionale è quello di rendere applicabile, in tutto il territorio comunitario, una disciplina di base uniforme. Tale disciplina, in tanto può assumere il carattere della uniformità e omogeneità nell'applicazione, in quanto le situazioni di fatto su cui interviene siano anch'esse uniformi. E' evidente che, situazioni di fatto diverse, come quella relativa agli impianti di stoccaggio e rigassificazione nel territorio italiano rispetto al resto del territorio comunitario, richiedono un intervento differenziato, che peraltro non è escluso né dalla lettera né dallo spirito delle direttive.
- 2.20 Nel modello di unbundling delineato dalla deliberazione n. 11/07, dunque, anche lo stoccaggio e il GNL sono separati dalle altre attività della filiera, con un intervento che, mentre nella finalità risponde al principio di non-discriminazione, nelle modalità di attuazione è perfettamente coerente col principio di proporzionalità, non imponendo alle imprese interessate un onere amministrativo eccessivo rispetto all'obiettivo di neutralità e indipendenza perseguito.

3 Finalità della separazione amministrativa e della separazione contabile e graduazione delle esigenze di regolazione

- 3.1 Con la separazione amministrativa e contabile vengono fissati i presupposti regolamentari affinché siano garantite:
1. la neutralità della gestione delle infrastrutture in concessione e, più in generale, delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico, richiedendo una organizzazione delle imprese e dei gruppi societari proprietari e gestori di tali

infrastrutture che tuteli l'indipendenza della gestione delle medesime rispetto agli interessi degli operatori degli altri segmenti delle filiere dell'energia elettrica e del gas, ed in particolare di quelli operanti in segmenti liberalizzati;

2. la gestione non discriminatoria delle informazioni commercialmente sensibili e rilevanti per il corretto sviluppo della concorrenza;
3. tramite una corretta e trasparente disaggregazione e imputazione dei valori economici e patrimoniali alle attività, l'assenza di sussidi incrociati tra attività, in particolare tra quelle soggette a regolamentazione tariffaria e quelle operate in mercati non soggetti a regolamentazione tariffaria, ovvero in via di liberalizzazione;
4. la presenza di un flusso informativo certo, omogeneo e dettagliato circa la situazione economica e patrimoniale delle imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, con particolare attenzione alla struttura dei costi, coerente con le finalità di regolazione stabilite dalla legge n. 481/95, in materia di promozione della concorrenza e dell'efficienza, nonché di definizione di un sistema tariffario certo e trasparente.

3.2 Appare evidente come la separazione proprietaria delle attività essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico ed in particolare trasporto, stoccaggio del gas e trasmissione dell'energia elettrica, dalle altre, costituisca il più efficace strumento per il raggiungimento delle finalità appena richiamate. Tuttavia una simile previsione esula dai poteri che il legislatore ha attribuito all'Autorità e pertanto il loro perseguimento, in presenza di imprese (o gruppi di imprese) verticalmente integrate, può essere raggiunto solo attraverso l'intervento congiunto su aspetti organizzativi e di *governance* delle imprese interessate e sulle modalità di rilevazione contabile dei fatti economici e patrimoniali delle medesime.

3.3 L'introduzione di obblighi esclusivamente in materia di separazione contabile risulterebbe sufficiente in assenza di legami proprietari tra le imprese che gestiscono infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico, oggetto di regolazione tariffaria, e le imprese che, tramite l'accesso a tali infrastrutture ed alle informazioni ad esse connesse, competono nell'erogazione delle fasi libere del servizio.

3.4 La necessità di associare agli obblighi di tipo informativo/contabile vincoli sulle scelte amministrativo-organizzative, è da collegarsi alla necessità di intervenire sul sistema di incentivi tipici di un'impresa (gruppo di imprese) verticalmente integrata. In questo caso, infatti, l'obiettivo di massimizzazione del profitto tende ad andare oltre la singola attività e, ove non impedito da vincoli normativi, ha come conseguenza razionale l'emergere di sussidi

incrociati tra attività (trasferimento di costi dall'attività in concorrenza all'attività in regime di regolazione tariffaria), l'attenuazione dell'incentivo all'efficienza della singola attività regolata e, infine, la discriminazione nel consentire l'accesso alle infrastrutture essenziali per lo sviluppo della concorrenza e nell'utilizzo delle informazioni commercialmente sensibili (quali i dati di misura dei consumi).

- 3.5 Alla luce di tali considerazioni, il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica, anche tenuto conto della struttura organizzativa e proprietaria dei settori dell'energia elettrica e del gas nel nostro Paese, prevede obblighi di separazione contabile per tutte le fasi delle rispettive filiere (con semplificazioni solo nel caso di dimensioni dell'impresa particolarmente ridotte) e l'applicazione di vincoli di tipo amministrativo solo in presenza di condizioni di integrazione verticale dell'impresa (o di un gruppo di imprese). In tal modo, nel rispetto del mandato di promozione dell'efficienza e della concorrenza previsto dalla legge n. 481/95, le regole di separazione contabile ed amministrativa mirano a far sì che nella gestione e nella rilevazione dei fatti economici e patrimoniali relativi alle attività pertinenti alle infrastrutture essenziali, sia replicata la situazione di società separate che agiscono massimizzando il proprio profitto. L'impostazione adottata, peraltro, trova ampio riscontro nell'impianto adottato nelle direttive europee 2003/54/CE e 2003/55/CE.
- 3.6 Si è, infine, tenuto conto delle esigenze manifestate dagli esercenti di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi, specialmente di quelli in capo alle attività non soggette a regolazione tariffaria, nonché di quella di omogeneizzare la normativa tra i due settori.

4 Modalità applicative della separazione amministrativa e della separazione contabile: dal modello delle deliberazioni n. 310/01 e n. 311/01 al Testo integrato di unbundling

- 4.1 La concreta attuazione dell'*unbundling*, per il raggiungimento degli obiettivi affidatigli dalla legge n. 481/95, è stata avviata con l'adozione delle deliberazioni n. 61/99, 310/01 e 311/01, successivamente sostituite ed abrogate dalla deliberazione oggetto del presente provvedimento.
- 4.2 Ai sensi delle deliberazioni n. 61/99, n. 310/01 e n. 311/01 l'esercente che operava in due o più attività del settore dell'energia elettrica o del settore del gas naturale era tenuto a:
- adottare una struttura organizzativa disaggregata in unità amministrative o entità operative identificate nelle attività;

- conferire autonomia gestionale alle attività che dovevano essere gestite separatamente, come se le stesse fossero state imprese separate, attribuendo la titolarità delle risorse patrimoniali ed economiche assegnate alla singola attività;
- predisporre sistemi di controllo di gestione idonei alla rilevazione di informazioni riguardanti eventi e situazioni che avessero potuto produrre effetti sullo stato patrimoniale e sul conto economico della singola attività;
- creare tante contabilità generali separate quante erano le attività in cui operava.

4.3 Si trattava, quindi, di una regolazione con forti implicazioni organizzative anche per quelle attività delle due filiere che erano state liberalizzate. L'esercente, infatti, era tenuto a dividere ognuna delle attività da tutte le altre, costituendo strutture autonome dal punto di vista amministrativo, operativo e gestionale ed a dotare ognuna di queste strutture di un autonomo sistema di controllo di gestione e di rilevazione dei fatti economici e patrimoniali.

4.4 Con la deliberazione oggetto della presente relazione tecnica è stato fortemente ridotto l'onere amministrativo in capo agli esercenti che non sono titolari di infrastrutture essenziali per la liberalizzazione dei due settori (distribuzione, misura, trasmissione e dispacciamento nel settore dell'energia elettrica, trasporto, stoccaggio, distribuzione, misura e rigassificazione del gas naturale liquefatto nel settore del gas naturale), escludendoli dal campo di applicazione della separazione amministrativa e prevedendo la possibilità di realizzare la separazione contabile delle attività anche sulla base delle informazioni di tipo gestionale contenute nella contabilità analitica.

4.5 Per quanto riguarda, invece, gli esercenti che operano nelle attività infrastrutturali essenziali per la liberalizzazione dei due settori e che appartengono a imprese verticalmente integrate, rispetto alle precedenti delibere sono stati meglio delineati i requisiti minimi per l'applicazione della separazione amministrativa, secondo la modalità della separazione funzionale.

4.6 La separazione funzionale, così come adottata, delinea i requisiti minimi cui deve richiamarsi l'esercente per definire un profilo di "*corporate governance*", (quell'insieme di processi, politiche, abitudini, leggi e istituzioni che influenzano le modalità in cui una società è amministrata e controllata) tale da garantire l'indipendenza e la terzietà nella gestione delle attività essenziali per lo sviluppo della concorrenza. La fissazione di questi requisiti minimi, tra loro correlati e interdipendenti, mira a scomporre l'insieme degli incentivi dell'impresa verticalmente integrata, favorendo l'emergere di incentivi "autonomi" delle attività separate

funzionalmente, in modo che siano gestite come se fossero separate proprietariamente dalle attività in concorrenza. Il limite entro il qual tale schema di incentivi fa agire il gestore indipendente è rappresentato, ovviamente, dai diritti del proprietario delle infrastrutture, sia in termini di supervisione sull'operato del gestore indipendente sia in termini di attesa di redditività dell'attività.

- 4.7 L'insieme delle regole di separazione funzionale fissate dal provvedimento, quindi, determina l'incentivo per il gestore ad essere indipendente e a massimizzare il profitto dell'attività che gli viene affidata, come se si trattasse di un'impresa separata dall'impresa verticalmente integrata, controbilanciando la diminuzione del livello di controllabilità della qualità delle informazioni contabili derivante dall'introduzione della possibilità di realizzare la separazione contabile delle attività basandosi anche sulla contabilità analitica. Considerando che le attività oggetto di separazione funzionale sono nel contempo soggette a regolazione tariffaria, il rispetto del principio di proporzionalità tra la semplificazione dell'onere per gli esercenti e il diritto degli utenti di pagare tariffe basate sui soli costi propri del servizio, deve essere garantito, in primo luogo, dalla effettiva efficacia dello schema di incentivi ed incompatibilità, cui è sottoposto il gestore indipendente.

5 Separazione funzionale e gestore indipendente delle infrastrutture essenziali per la liberalizzazione

- 5.1 La delibera oggetto della presente relazione tecnica, ha previsto come garanzia dell'indipendenza e della terzietà della gestione delle infrastrutture essenziali per la liberalizzazione, considerate condizioni necessarie per lo sviluppo ed il consolidamento della concorrenza nei due settori, che l'impresa verticalmente integrata che opera in attività soggette a separazione funzionale ne affidi la gestione ad un gestore indipendente che agisce anche nei rapporti coi terzi.
- 5.2 Per ottemperare all'obbligo di garantire l'indipendenza delle attività separate funzionalmente, all'impresa verticalmente integrata è richiesto di esercitare i propri poteri di indirizzo e controllo garantendo il rispetto delle finalità della separazione funzionale (comma 7.4), mettendo in pratica un insieme minimo di atti e comportamenti quali:
- scegliere i componenti del gestore indipendente tra persone dotate di requisiti di onorabilità e in condizioni di indipendenza dall'impresa verticalmente integrata (comma 11.3);

- il garantire al gestore indipendente le risorse necessarie per l'implementazione del piano di investimenti (comma 11.1 lettera a)), comunque soggetto ad approvazione;
- non vincolarlo ad acquisire beni o servizi all'interno del gruppo (comma 11.1 lettera c));
- tenere in considerazione gli interessi professionali dei componenti del gestore indipendente, non ponendo alcun tipo di incentivo che possa comprometterne l'indipendenza (articolo 11.4 lettera a), specificando nel contratto le cause del licenziamento (comma 11.4 lettera b) e lasciandolo libero di scegliere i propri collaboratori (comma 11.4 lettera d)).

5.3 Le regole di *corporate governance* definite nella delibera sono state delineate considerando la necessità di garantire alle imprese verticalmente integrate il rispetto delle potestà di indirizzo, nonché degli interessi economici dell'attività che affida al gestore indipendente. A tal proposito, anche se nel complesso è stato mantenuto l'impianto proposto in consultazione, sono state accolte le osservazioni fatte che, senza ostacolare il raggiungimento delle finalità del provvedimento, apparivano meno onerose per gli esercenti, come ad esempio la previsione di vincoli di riservatezza in luogo dei limiti al trasferimento del *management* e la richiesta di non sottoporre il programma degli adempimenti alla preventiva approvazione da parte dell'Autorità.

5.4 La delibera stabilisce che il gestore indipendente gestisca le attività secondo criteri di efficienza, economicità, neutralità e non discriminazione, nell'ambito di un piano di sviluppo annuale e pluriennale delle infrastrutture soggetto ad approvazione da parte degli organi societari competenti (comma 11.1). In tal modo, fatta salva la libertà di scelta degli strumenti per implementare la delibera, è stata prevista una relazione tra impresa verticalmente integrata e gestore indipendente, attraverso cui la prima definisce il *quantum* dell'investimento totale annuo, i limiti di indebitamento e gli obiettivi di redditività dell'attività, e il secondo, sotto i detti vincoli, oltre ad occuparsi della gestione operativa dell'impresa, definisce e mette in opera gli investimenti che ritiene più convenienti per massimizzare i profitti dell'attività che gestisce, come se si trattasse di un'impresa separata.

5.5 Appare ancora una volta opportuno sottolineare come il raggiungimento di alti livelli di efficienza ed economicità nella gestione delle attività soggette a separazione funzionale sia cruciale sia nell'interesse degli utenti del servizio, ai fini del contenimento delle tariffe corrispondenti, sia per garantire la redditività dell'investimento dell'impresa verticalmente integrata, sia negli interessi dei segmenti liberalizzati dei due settori, dove l'impresa verticalmente integrata potrebbe concorrere slealmente sfruttando i sussidi incrociati. Tale

schema di incentivi avrà maggiore probabilità di successo quanto maggiore sarà la quota di beneficio privato che ne avranno i componenti del gestore indipendente (ad esempio in termini di quota variabile della remunerazione).

- 5.6 Il provvedimento interviene anche sui legami tra l'impresa verticalmente integrata e i componenti del gestore indipendente, in particolare in termini di incompatibilità dei soggetti a capo del gestore indipendente, sia proibendo che questi ultimi facciano parte di strutture societarie (comma 11.3) o detengano, anche indirettamente, interessi economici in altre attività dell'impresa verticalmente integrata, sia vietando sistemi incentivanti che ne possano compromettere l'indipendenza.
- 5.7 Sono state tenute in ampia considerazione le preoccupazioni espresse dagli esercenti in merito alle diseconomie che la disarticolazione, anche se solo da un punto di vista funzionale, di un'impresa verticalmente integrata o di una *multiutility* può ingenerare. Sebbene si ritenga il trasferimento di beni o servizi tra le diverse attività od imprese del gruppo una possibile fonte di trasferimento incrociato di risorse, con effetti potenzialmente distorsivi per il processo tariffario e per la concorrenza sui segmenti liberalizzati, il provvedimento consente formule organizzative volte a contenere l'insorgere dei costi di transazione e delle diseconomie di scopo segnalate dagli esercenti, non vietando la gestione centralizzata dei cosiddetti servizi comuni o di struttura, fatto salvo l'obbligo di garantire il rispetto delle finalità della delibera, e prevedendo la possibilità di gestire congiuntamente attività dei due settori soggette agli obblighi di separazione funzionale (il comma 9.2 e il comma 9.3 consentono, ad es. di gestire senza separare funzionalmente le attività di distribuzione di gas ed elettricità).
- 5.8 Per converso, le operazioni che rientrano nel perimetro di una attività sottoposta a separazione funzionale, anche se date in *outsourcing*, restano comunque soggette alle regole e ai principi di separazione funzionale.
- 5.9 Da un punto di vista più operativo, l'attuazione sostanziale delle finalità della separazione funzionale è demandata ad un *programma di adempimenti*, predisposto dal gestore indipendente secondo le linee guida che verranno definite dall'Autorità, contenente le procedure e le misure organizzative e di *governance* da mettere in atto e che dovrebbe contenere anche un codice etico al quale i soggetti che operano in attività soggette a separazione funzionale dovrebbero attenersi. La proposta di rendere obbligatoria la presentazione per approvazione da parte dell'Autorità, contenuta nel documento di consultazione, è stata superata al fine di consentire ai singoli gestori indipendenti di definire

il programma di adempimenti tenendo conto delle specificità delle singole organizzazioni aziendali, sebbene nel quadro delle dette linee guida.

5.10 Nel programma di adempimenti dovranno essere indicati come minimo:

- gli obblighi dei componenti del gestore indipendente e del personale subordinato (comma 12.2);
- nome, cognome e mansione dei componenti del gestore indipendente, ove applicabile del garante per la corretta gestione delle informazioni (comma 15.1 lettera d)) e del personale subordinato;
- informazioni relative alle risorse ed alle operazioni connesse con la struttura dedicata alla rilevazione e registrazione dei dati di misura, ove applicabile;
- le criticità nella gestione dei flussi inerenti le informazioni acquisite nello svolgimento delle attività in separazione funzionale, nonché le procedure definite per superare tali criticità (comma 15.1 lettera a));
- le procedure affinché le informazioni di cui al precedente alinea siano rese disponibili, in coerenza con la normativa vigente, secondo criteri non discriminatori ovvero ne sia garantita la riservatezza (comma 15.1 lettera b));
- il piano dettagliato finalizzato alla separazione fisica della banca dati contenente le informazioni di cui ai precedenti alinea (comma 15.3).

6 Indipendenza e terzietà nella gestione di dati e informazioni rilevanti

6.1 Nella definizione delle responsabilità e dei poteri del gestore indipendente si è tenuto conto del ruolo strategico che tale soggetto svolge, in quanto a capo di attività che consentono l'accesso ad informazioni commercialmente sensibili.

6.2 Al fine di evitare l'abuso nella gestione di informazioni commercialmente sensibili, in sede di consultazione è stato proposto di porre un limite alla mobilità lavorativa dei componenti il gestore indipendente, anche verso soggetti esterni all'impresa verticalmente integrata, al fine di evitare l'insorgere di conflitti di interesse. Gli esercenti hanno evidenziato le possibili ricadute negative per la selezione del personale per i ruoli di responsabilità in attività separate funzionalmente. Si è pertanto richiesto che i componenti del gestore indipendente siano obbligati a sottoscrivere, nei propri contratti di impiego, vincoli di riservatezza in ordine al trattamento e alla divulgazione dei dati di cui vengono in possesso nel corso del

loro incarico (comma 11.4 lettera c) e comma 13.3). Tali vincoli devono essere sottoscritti anche dai soggetti che operano sotto la direzione del gestore indipendente (comma 15.4).

- 6.3 Nella fase di transizione verso l'applicazione della separazione funzionale alle attività di misura dell'energia elettrica e del gas naturale, almeno con riferimento alla rilevazione e registrazione dei dati di misura è prevista la progressiva enucleazione delle risorse e delle operazioni connesse. Come detto, il gestore indipendente predispone una struttura organizzativa dedicata a tali operazioni (comma 15.1 lettera c)) e nomina un garante per la corretta gestione delle informazioni (comma 15.1 lettera d)) cui si applicano le stesse incompatibilità che si applicano ai membri del gestore indipendente (comma 15.5) che, tra l'altro, vigilanza sulla detta struttura (comma 15.5 lettera a)).
- 6.4 Il gestore indipendente ha inoltre la responsabilità di procedere alla separazione fisica delle banche delle attività in separazione funzionale dalle banche dati di altre attività dell'impresa verticalmente integrata (comma 15.3). Tale previsione è fondamentale sia per impedire che dalle informazioni acquisite grazie ad attività separate funzionalmente l'impresa verticalmente integrata possa trarre vantaggi competitivi, sia per favorire una gestione efficiente delle attività separate funzionalmente, come se fossero imprese separate, consentendo uno sviluppo delle banche dati più conforme alle esigenze della singola attività e slegate dalle logiche dell'impresa verticalmente integrata.

7 Limitazioni transitorie degli obblighi di separazione funzionale

- 7.1 La deliberazione oggetto della presente relazione tecnica traccia un confine, seppure solo di tipo amministrativo, tra le attività inerenti la produzione, approvvigionamento e commercializzazione dell'energia elettrica e del gas naturale e quelle relative alle infrastrutture necessarie per la fornitura delle stesse ai clienti finali. In tale ottica particolare attenzione è stata posta all'attività di misura, focalizzando l'intervento regolatorio sulla definizione di regole tali da rendere disponibili in maniera non discriminatoria, a tutti i soggetti che ne hanno diritto, le informazioni di consumo ed in generale le informazioni commercialmente sensibili.
- 7.2 Sono state stabilite limitazioni transitorie all'applicazione degli obblighi in materia di separazione funzionale delle attività di misura e di distribuzione nei due settori, anche in attesa di verificare l'effettiva operatività della loro separazione funzionale dalle attività

liberalizzate, nonché la sussistenza degli auspicati effetti positivi della separazione funzionale anche in tale assetto transitorio. Relativamente alle attività connesse con la rilevazione e registrazione dei dati di misura, si ritiene sussistano due ordini di considerazioni che rendono preferibile la loro separazione dal punto di vista funzionale dalle attività di distribuzione: in primo luogo l'accesso preferenziale ai dati di misura costituisce un decisivo vantaggio competitivo, potenzialmente, tale da falsare la concorrenza nei segmenti liberalizzati; in secondo luogo, in un'ottica di efficienza economica, possono essere riscontrabili rilevanti economie di scopo nella gestione unificata della rilevazione e registrazione dei dati di misura i cui effetti positivi potrebbero essere estratti sottoponendo il servizio ad asta competitiva.

- 7.3 Accogliendo le proposte fatte dagli esercenti in risposta alla consultazione, sono esentate dalla separazione funzionale le attività di misura relative ad infrastrutture non sottoposte a vincolo di terzietà.

8 La separazione contabile e la separazione contabile semplificata

- 8.1 Il concetto di separazione contabile delle attività implica l'adozione di sistemi di tenuta della contabilità e di controllo di gestione atti a rilevare le poste economiche e patrimoniali in maniera distinta per le singole attività, al fine di rappresentarne la situazione economica e patrimoniale, come se queste fossero svolte da imprese separate.
- 8.2 La delibera oggetto della presente relazione tecnica prevede che gli esercenti redigano i conti annuali separati, secondo gli schemi obbligatori resi disponibili in modalità telematica:
- in applicazione dei criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio;
 - anche sulla base delle informazioni di tipo gestionale contenute nella contabilità analitica;
 - esponendo le poste patrimoniali ed economiche che si riferiscono a voci tributarie, finanziarie, relative al patrimonio netto e straordinarie nella colonna "non attribuibili", senza quindi attribuirli alle attività o ai servizi comuni o alle funzioni operative condivise.
- 8.3 Consentendo la redazione dei conti annuali separati in applicazione dei criteri di valutazione adottati nel bilancio di esercizio, si è tenuto conto dell'esigenza sollevata dagli esercenti che

redigono il bilancio in osservanza dei principi contabili internazionali (IAS/IFSR), di non duplicare i metodi di valutazione dei fatti economici e patrimoniali, attraverso i quali viene data rappresentazione dei valori aziendali. Al contempo l'adozione di schemi obbligatori, congiuntamente alla pubblicazione di un manuale di istruzioni applicative della separazione contabile, ha la finalità di garantire l'omogeneità nella presentazione dei dati.

- 8.4 La delibera oggetto della presente relazione tecnica, focalizza l'ambito di applicazione della separazione amministrativa principalmente sui soggetti che svolgono attività infrastrutturali essenziali per lo sviluppo di liberi mercati dell'energia elettrica e del gas naturale e che appartengono a imprese verticalmente integrate. Coerentemente in tema di separazione contabile, pur nel contesto di una generale semplificazione degli adempimenti in materia di separazione contabile, si è posta maggiore attenzione ai soggetti che, in forza della loro appartenenza a gruppi operanti sia in segmenti delle filiere liberalizzati sia in segmenti in concessione, possono operare sussidi incrociati tra le attività.
- 8.5 Al fine di contemperare da un lato l'esigenza degli esercenti di poter liberamente organizzare i processi aziendali, anche facendo ricorso a diverse forme di architettura societaria, e dall'altro quella di garantire un flusso informativo certo, omogeneo e dettagliato circa la situazione economica e patrimoniale degli esercenti, con particolare attenzione alla struttura dei costi, il comma 16.1 prevede che le norme di separazione contabile si applichino a tutti gli esercenti che operano nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale sul territorio italiano.
- 8.6 Rientrano nell'ambito di applicazione anche tutti i soggetti di diritto italiano o estero appartenenti ad un gruppo che opera in una o più attività dei due settori, che intrattengono rapporti economici o patrimoniali funzionali allo svolgimento delle attività degli esercenti nei due settori. Pertanto sono soggette alle norme in materia di separazione contabile le società appartenenti all'impresa verticalmente integrata, che non hanno come oggetto sociale lo svolgimento di attività elettriche o del gas naturale, ma che prestano servizi di qualsiasi natura, quali quelli che rientrano nelle tipologie dei servizi comuni o delle funzioni operative condivise previsti dal Testo Integrato di unbundling, alle imprese dei settori dell'elettricità e del gas naturale. Soggetti della stessa natura che non sono parte di un gruppo che opera nel settore elettrico o nel settore del gas naturale sono, invece, esentati dalle disposizioni in materia di separazione contabile.

- 8.7 I proprietari non utilizzatori di immobilizzazioni necessarie o funzionali per lo svolgimento di una o più attività dei due settori sono soggetti ad obblighi di comunicazione (articolo 17), che possono adempiere anche per mezzo del soggetto che gestisce le dette immobilizzazioni.
- 8.8 Al fine di garantire la significatività dei dati esposti nei conti annuali separati, è data una particolare rilevanza alla preponderanza della attribuzione diretta delle poste economiche e patrimoniali. Alcuni esercenti hanno sollevato perplessità circa la possibile applicazione di franchigie al riconoscimento dei costi, nell'ambito di procedimenti di carattere tariffario o l'esclusione dai regimi individuali di imprese che attribuiscano direttamente meno del 50% del valore delle partite economiche afferenti i costi di produzione. Sebbene la delibera oggetto della presente relazione tecnica non abbia dato seguito a tale proposta, che potrà essere ripresa in provvedimenti di carattere tariffario, si ritiene che il modello di separazione contabile adottato faciliterà il raggiungimento di tale soglia, senza oneri aggiunti per gli esercenti dotati dei più comuni strumenti di contabilità e di controllo di gestione. Infatti (comma 19.6 lettera a) e comma. 33.4 lettera b)), si intende diretta l'attribuzione di una posta, effettuata anche in sede di contabilità analitica:
- a) in modo completo ed esclusivo ad uno specifico oggetto di attribuzione quando quella posta compete esclusivamente a quell' unico oggetto, oppure
 - b) per mezzo di una ripartizione, tra i diversi oggetti a cui compete, basata su una specifica misurazione fisica del fattore produttivo utilizzato.
- 8.9 Sempre al fine di garantire l'omogeneità tra i conti annuali separati presentati dagli esercenti è stata resa obbligatoria la scelta dei driver per l'attribuzione delle poste relative ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise tra quelli definiti nella delibera oggetto della presente relazione tecnica.
- 8.10 Per gli esercenti di minori dimensioni dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché per gli esercenti che operano esclusivamente nel settore della distribuzione per mezzo di reti canalizzate di altri gas è previsto un sistema di separazione contabile semplificato, che prevede l'attribuzione dei costi indiretti alle attività in funzione dei costi diretti.
- 8.11 L'applicazione della separazione contabile semplificata è prevista per gli esercenti i servizi di distribuzione e misura di energia elettrica o di gas naturale solo al di sotto della soglia dei 5000 punti di prelievo/riconsegna, poiché si è ritenuto che le imprese al di sopra di tale soglia dovessero comunque essere dotati di un sistema di contabilità tale da separare le attività con le modalità previste per la separazione contabile "ordinaria".

- 8.12 Indipendentemente dalla loro dimensione sono escluse dalla modalità di separazione contabile semplificata le imprese elettriche beneficiarie di integrazioni tariffarie di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
- 8.13 Per la definizione delle attività e dei comparti si è tenuto conto sia dell'evoluzione dei due settori, sia dell'esigenza di omogeneizzare, ove possibile, la perimetrazione dei segmenti delle due filiere. Tenuto conto della crucialità per il funzionamento del sistema elettrico nazionale delle informazioni gestite nell'ambito dei servizi statistici di cui al DPCM 12 marzo 2002 è stata prevista una apposita attività.
- 8.14 Per l'attribuzione delle poste patrimoniali ed economiche ai comparti è prevista anche la possibilità di utilizzare rilevazioni gestionali ed elaborazioni contabili ex post, basate su criteri di significatività, attendibilità, ragionevolezza e verificabilità, che andranno commentate nella nota ai conti annuali separati.
- 8.15 La valorizzazione di partite infragruppo o infra-attività dovrà essere riportata nei conti annuali al prezzo effettivamente pagato, mentre nelle note nonché nel programma di adempimenti per le funzionalmente separate dovrà essere fatta una valutazione a prezzi di mercato e valorizzata la differenza.

ALLEGATO 1

Temi in consultazione maggiormente controversi e scelte adottate nel provvedimento

Proposta in consultazione	Risposta degli esercenti	Delibera 11/07
1) Realizzazione della separazione amministrativa secondo principi di separazione funzionale coerenti anche con il quadro normativo europeo	Alcuni esercenti hanno espresso dubbi sul potere dell'Autorità di realizzare tale intervento (vedi anche capitolo 2 della presente relazione tecnica)	Confermata l'impostazione della consultazione, con l'introduzione della separazione funzionale (vedi cap. 2 della presente relazione tecnica)
2) Applicazione della separazione funzionale per distribuzione e misura solo in caso di un numero di clienti serviti superiore a 100.000	Alcuni esercenti hanno richiesto il consistente abbassamento di tale soglia (5.000 clienti) per ragioni di concorrenza, mentre altri esercenti, valutando la separazione funzionale molto onerosa in termini amministrativi, hanno chiesto un innalzamento della medesima soglia	La separazione funzionale si applica dove la normativa primaria prevede già la separazione societaria, ed in ogni caso quando il servizio è prestato a oltre 100.000 clienti. Tale impostazione appare quella in grado di meglio garantire la proporzionalità dell'intervento, fermo restando il potere del legislatore in materia di assetto organizzativo del settore e di obblighi di separazione societaria e/o proprietaria.
3) Deroga transitoria alla separazione funzionale di misura e distribuzione (sia per l'elettricità che per il gas)	La consultazione ha evidenziato posizioni opposte sul tema. In ogni caso è stata richiesta maggiore certezza di impostazione.	Eliminato il concetto di transitorietà in favore di un percorso meglio definito di graduale separazione, per ora limitato (in termini di obblighi) alle attività di "meter reading" (vedi anche capitolo 6 della relazione tecnica) Rafforzamento delle disposizioni in materia di sicurezza delle informazioni di misura rispetto a rischi di un loro uso discriminatorio
4) Limiti al trasferimento del <i>management</i> , in particolare da attività oggetto di separazione funzionale ad attività libere.	Ostacolo alla ricerca di personale qualificato ed alla mobilità dei lavoratori.	Nessun limite al trasferimento, ma solo vincoli contrattuali di riservatezza in ordine al trattamento e alla divulgazione dei dati di cui

		vengono in possesso nel corso del loro incarico.
5) Presentazione del programma di adempimenti all'Autorità per approvazione	Bisognerebbe lasciare alle imprese la definizione degli strumenti necessari a rendere efficace la separazione funzionale.	Il programma di adempimenti non è soggetto ad approvazione da parte dell'Autorità; è predisposto dal gestore indipendente secondo le linee guida stabilite dall'Autorità, dopo apposito gruppo di lavoro con i rappresentanti delle categoria. L'esercente rende disponibile all'Autorità il programma di adempimenti su richiesta.
6) Sistema retributivo per i responsabili della gestione delle attività separate funzionalmente che, laddove sia basato sulla performance, faccia riferimento esclusivamente alla performance dell'attività soggetta a separazione funzionale e non anche a quella delle altre attività o del gruppo	Il sistema retributivo dovrebbe essere commisurato all'andamento dell'intero gruppo, al fine di evitare / ridurre premi nel caso di raggiungimento degli obiettivi delle attività regolate, ma di risultati di gruppo complessivamente insoddisfacenti	Nel rispetto del principio di proporzionalità dell'intervento, eventuali sistemi incentivanti non debbono fare esclusivamente riferimento all'attività amministrata dal gestore indipendente: sono stati vietati sistemi incentivanti, connessi all'andamento di attività diverse da quelle amministrare dal medesimo, solo nel caso in cui possano compromettere l'indipendenza del gestore indipendente.

18 gennaio 2007

Il Direttore della Direzione Tariffe
Egidio Fedele Dell'Oste